

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 807

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, DE MARZIO, PAZZAGLIA, ABELLI, ALFANO, ALOI, BAGHINO, BIRINDELLI, BORROMEO D'ADDA, BUTTAFUOCO, CALABRO', CARADONNA, CASSANO, CERULLO, CHIACCHIO, COTECCHIA, COVELLI, DAL SASSO, d'AQUINO, DELFINO, DE LORENZO GIOVANNI, de MICIELI VITTURI, de VIDOVICH, di NARDO, FRANCHI, GRILLI, GUARRA, LAURO, LO PORTO, MACALUSO ANTONINO, MAINA, MANCO, MARINO, MENICACCI, MESSENI NEMAGNA, MILIA, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, PALUMBO, PETRONIO, PIROLO, RAUTI, ROBERTI, ROMEO, ROMUALDI, SACCUCCI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TASSI, TORTORELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI ANTONINO, TURCHI, VALENSISE

Presentata il 27 settembre 1972

Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con questa proposta di legge costituzionale intendiamo modificare le norme della Costituzione che regolano l'elettorato attivo e passivo portando, prima di tutto, a diciotto anni il limite di età per l'esercizio del diritto di voto e, conseguentemente, con una gradualità logica, l'abbassamento a 21 anni del limite di età per la partecipazione alle elezioni del Senato della Repubblica, nonché lo spostamento dal venticinquesimo al ventitreesimo anno di età e dal quarantesimo al trentesimo dei limiti

per l'eleggibilità a deputato e a senatore della Repubblica.

Con questa iniziativa si intende rendere testimonianza della presa di coscienza da parte dei giovani degli aspetti della realtà sociale e politica della Nazione, nonché della loro volontà di parteciparvi non tanto per esercitare un diritto, quanto per compiere un dovere.

Se è vero che, a 18 anni, i giovani, sia che si tratti di studenti, sia che si tratti di lavoratori, hanno già preso le decisioni per

la loro vita avvenire, così compiendo il passo sostanzialmente più importante della loro esistenza, è altrettanto vero che la maturità che essi oggi manifestano in queste scelte appare più che idonea a renderli ovviamente partecipi anche delle scelte politiche del Paese.

Questa maturità postula una più rapida assunzione di responsabilità: il giovane a 18 anni è in grado di effettuare una scelta; a 21 anni raggiunge la maggiore età e può assumere personali responsabilità; a 23 anni ha già prestato servizio militare oppure ha compiuto gli studi o ha iniziato una professione e, quindi, la sua partecipazione alla

vita della nazione può ben diventare effettiva.

Non occorre illustrare ulteriormente le ragioni che ci muovono nella presentazione di questa proposta di legge che non è solo un invito ai giovani, ma anche un riconoscimento per i giovani.

Gli articoli della proposta di legge sono stati formulati in coerenza con questa impostazione che non muove soltanto dal desiderio di andare incontro ai giovani ma scaturisce dal convincimento che i giovani hanno diritto di essere presenti nelle scelte politiche fondamentali per la vita dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età ».

ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventitré anni di età ».

ART. 3.

L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno di età ».